

17° Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE

# **RENTRI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI**

**Elena Bonafè**

**9 aprile 2024**



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# Il «*decreto RENTRI*»

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59

- Regolamento recante:

***Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti  
e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti  
ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***

- pubblicato sulla GU n 126 del 31/5/2023;
- entrato in vigore il 15 giugno 2023.

# Il «*decreto RENTRI*»

Il decreto n. 59/2023 definisce:

- i nuovi **modelli cartacei** di

- ✓ registro di carico e scarico
- ✓ formulario di trasporto

dei rifiuti, che dal **13 febbraio 2025** sostituiranno i modelli attualmente utilizzati;

- il **sistema elettronico** di tracciabilità dei rifiuti, ossia il RENTRI, anch'esso da applicarsi a partire dal 13 febbraio 2025 per il primo gruppo di imprese obbligate.

# Registri di carico e scarico su supporto cartaceo

- **L'allegato I** al decreto contiene il modello di registro di carico e scarico dei rifiuti che dovrà essere utilizzato
  - ✓ in formato cartaceo
  - ✓ a partire **dal 13 febbraio 2025**

dalle **imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico** ai sensi dell'articolo 190 del d.lgs 152/2006 fino alla data in cui saranno obbligate all'iscrizione di RENTRI.

- Con **Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023** sono state definite le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico
- Fino al **12 febbraio 2025** le imprese continueranno ad utilizzare il modello di registro attualmente vigente (modulo di cui al dm 1° aprile 1998, n. 148).

# Registri di carico e scarico su supporto cartaceo

- Il registro di carico e scarico cartaceo
  - ✓ sarà **reso disponibile sul portale** del RENTRI (le imprese scaricheranno le pagine in bianco del registro) e
  - ✓ continuerà a dover essere **vidimato**, prima della compilazione, dalla CCIAA competente per territorio.

# Registri di carico e scarico su supporto cartaceo istruzioni di compilazione (d.d. 251/2023)

**Sezione 1** – produttori iniziali e detentori: sia per i rifiuti prodotti/detenuti in una propria unità locale, sia per i rifiuti prodotti fuori dall'unità locale (rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, rifiuti da manutenzione delle infrastrutture, rifiuti da assistenza sanitaria, rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie);

**Sezione 2** – nuovi produttori, per i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti

**Sezione 3** – gli impianti di trattamento di rifiuti, per i rifiuti ricevuti da terzi e trattati in impianto;

**Sezione 4** – i trasportatori di rifiuti, sia per i trasporti ordinari che per la microraccolta;

**Sezione 5** – gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

# Formulario di trasporto su supporto cartaceo

- L'allegato II al decreto contiene il modello di formulario di trasporto cartaceo che
  - ✓ verrà **generato dall'applicazione** disponibile nel portale del RENTRI, previa registrazione dell'impresa, **già vidimato** (il modulo sarà scaricato già con un codice univoco di vidimazione) e
  - ✓ dovrà essere utilizzato in formato cartaceo **dal 13 febbraio 2025**.
- Il formulario **non sarà più su carta a ricalco in 4 copie**.

# Formulario di trasporto su supporto cartaceo

Il formulario si compone di **tre moduli** (uno di base e due eventuali):

- **il formulario di identificazione vero e proprio**, da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario;
- modulo (aggiuntivo) **per il trasporto intermodale**, che integra il formulario ordinario con l'indicazione del o dei terminalisti e dei vari vettori (ferroviario, marittimo e stradale);
- modulo (aggiuntivo) per la **microraccolta**, che integra il formulario ordinario con l'indicazione dei vari produttori presso cui avviene la raccolta.



# Formulario di trasporto su supporto cartaceo

Il formulario si compone di tre moduli (uno di base e due eventuali):

- il formulario di identificazione vero e proprio, da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario;
- modulo (aggiuntivo) per il trasporto intermodale, che integra il formulario ordinario con vettori (ferroviario, marittimo, aereo, stradale);
- modulo (aggiuntivo) per il trasporto ordinario con l'indicazione della raccolta.

Le principali differenze rispetto al modello attuale sono costituite dalle nuove specifiche sezioni per l'annotazione di **trasbordi**, di **soste tecniche** e di un eventuale **secondo destinatario**, nonché di quella per l'indicazione dell'intermediario, qualora presente.

# Formulario di trasporto su supporto cartaceo

- Il formulario cartaceo **potrà essere emesso e compilato dal trasportatore**, su richiesta del produttore o del detentore, che ne rimane comunque responsabile per informazioni di propria competenza.
- Le copie sottoscritte in partenza saranno **due** (non copie a ricalco, ma copie fotostatiche), sottoscritte dal produttore e dal trasportatore:
  - ✓ una rimarrà al produttore;
  - ✓ una, consegnata al trasportatore, accompagnerà il rifiuto trasportato.
- Il destinatario firmerà la copia al ricevimento del rifiuto e ne fornirà una riproduzione al trasportatore che ne trasmetterà una ulteriore copia al produttore.

# Formulario di trasporto su supporto cartaceo

- Il trasportatore potrà far avere al produttore la fotocopia del formulario sottoscritto dal destinatario:
  - ✓ mediante consegna diretta;
  - ✓ mediante PEC;
  - ✓ mediante il servizio di invio messo a disposizione dal RENTRI secondo le procedure che saranno definite con apposito decreto direttoriale oggi non ancora disponibile.
- L'acquisizione da parte del produttore di copia formulario compilato in tutte le sue parti costituirà **attestazione di avvenuto avvio a recupero o a smaltimento.**

# Formulario di trasporto su supporto cartaceo

- Le modalità di compilazione del nuovo modello di formulario cartaceo sono state definite con decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
- **Fino al 12 febbraio 2025** le imprese continueranno ad utilizzare il modello di formulario oggi vigente (modulo di cui al dm 1° aprile 1998, n. 145).

# Considerazioni generali su registri e formulari

- Art. 188-bis, c. 4: *«i decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la **semplificazione amministrativa**, garantendo un **periodo preliminare di sperimentazione** e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema....»*
- **Registri e formulari sono più complessi degli attuali e richiedono molti più dati di quelli previsti dagli artt. 190 e 193 del d.lgs. 152/2006**
- **Per questi nuovi moduli non è stata effettuata alcuna sperimentazione**

# Il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Il **Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti** (RENTRI) sarà composto da:

- una **sezione anagrafica** che comprenderà:
  - ✓ le informazioni individuative delle imprese che si iscriveranno al RENTRI;
  - ✓ i dati delle autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento che dovranno essere comunicati dagli stessi al momento dell'iscrizione;
- una **sezione tracciabilità** che raccoglierà:
  - ✓ i dati dei registri di carico e scarico;
  - ✓ I dati dei formulari di identificazione relativi ai rifiuti pericolosi.

# Soggetti obbligati e tempistica di iscrizione

Saranno obbligati all'iscrizione al RENTRI:

**dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025**

- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento di rifiuti**;
- gli enti e le imprese che eseguono il **trasporto rifiuti a titolo professionale**;
- i **Consorzi** per il recupero e il riciclaggio di alcune tipologie di rifiuti;
- gli **intermediari e commercianti di rifiuti**;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi **con più di 50 dipendenti**.

# Soggetti obbligati e tempistica di iscrizione

Saranno obbligati all'iscrizione al RENTRI:

**15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025**

- i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi **con più di 10 dipendenti.**



# Soggetti obbligati e tempistica di iscrizione

Saranno obbligati all'iscrizione al RENTRI:

**dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026**

- i produttori di **rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.**

# Soggetti obbligati e tempistica di iscrizione

- I produttori iniziali di rifiuti che
  - ✓ trasportano i propri rifiuti con l'**iscrizione alla categoria 2-bis** dell'Albo Gestori ambientali (trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg/lt al giorno)
- si iscrivono con le tempistiche previste come produttori.

# Calcolo del numero dei dipendenti

Per definire l'assoggettabilità all'obbligo di iscrizione (e di utilizzo) secondo la tempistica stabilita, i produttori iniziali di rifiuti devono fare riferimento al

- numero dei dipendenti presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

# Soggetti esclusi

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI

- i produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** che hanno al massimo 10 dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

# Modifiche e cancellazioni

## Sopravvenienza dell'obbligo

- Nel caso in cui, successivamente alle date previste dal dm, un'impresa avvii una **nuova attività soggetta all'obbligo** di iscrizione al RENTRI, vi dovrà provvedere **prima della prima annotazione sul registro di carico e scarico**.

## Sopravvenienza dell'esenzione

- Nel caso in cui **vengano meno i presupposti** che determinano l'obbligo di iscrizione (e di utilizzo), l'impresa può cancellare la propria iscrizione che avrà effetto **dall'anno solare successivo**.

# Contributi e diritti di segreteria

Classi di utenti	Diritto di segreteria una tantum	Contributo annuale	
		primo anno	anni successivi
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti</li><li>▪ tutti gli altri soggetti obbligati diversi dai produttori iniziali</li></ul>	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti</li></ul>	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti</li></ul>	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

# Sezione tracciabilità: registro di carico e scarico

- Le imprese iscritte avranno l'obbligo di
  - ✓ trasmettere i dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata la registrazione.
- Se nel mese non è stata effettuata alcuna annotazione, non dovrà essere trasmesso alcun dato al RENTRI.

# Sezione tracciabilità: registro di carico e scarico

Le **modalità di trasmissione** dei dati al RENTRI per

- ✓ le aziende dotate di gestionale aziendale e per
- ✓ le aziende **non** dotate di gestionale aziendale

sono dettagliate nel manuale operativo emanato con decreto direttoriale n. 143/2023



# Sezione tracciabilità: formulario d'identificazione

- I dati del formulario da trasmettere al RENTRI saranno solo quelli che riguardano **trasporti di rifiuti pericolosi**.
- L'obbligo di trasmissione decorre **dal 13 febbraio 2026**.
- La trasmissione dei dati deve essere oggetto di **sperimentazione**.
- La trasmissione sarà **possibile solo per aziende dotate di software gestionale** con le modalità operative definite con d.d. n. 143/2023.
- Il produttore non dotato di gestionale potrà chiedere al trasportatore di trasmettere i dati del formulario per proprio conto.
- Se il produttore iniziale di rifiuti pericolosi effettua anche il trasporto dei rifiuti da lui prodotti, dovrà dotarsi di gestionale aziendale per tale trasmissione.

# Sezione tracciabilità: formulario d'identificazione

- Il formulario digitale sarà:
  - ✓ **validato digitalmente** al momento della sua generazione dal sistema RENTRI;
  - ✓ **aggiornato progressivamente** da parte di ogni impresa tenuta alla sua compilazione (produttore, trasportatore e destinatario) attraverso i sistemi gestionali aziendali;
  - ✓ firmato digitalmente con firma elettronica.
- Durante il trasporto il rifiuto sarà accompagnato da una **stampa** del formulario che sarà conforme ai modelli cartacei (allegato II al decreto) o si potrà esibire su dispositivi mobili in formato digitale (Qrcode).

# Modalità operative (d.d. 143/2023)

Si compone di 18 procedure operative così suddivise

## 1) Procedure per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI delle imprese

- Iscrizione al Rentri (modalità operativa 1)
- Inserimento dei dati delle autorizzazioni (modalità operativa 2)
- Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (modalità operativa 3)

# Modalità operative (d.d. 143/2023)

2) Procedure destinate alle **strutture informatiche aziendali per poter strutturare le interfacce** con il sistema RENTRI essendo relative alle modalità di trasmissione al RENTRI dei dati

- Vidimazione digitale del registro di carico e scarico (modalità operativa 8)
- Emissione e gestione in formato digitale del FIR (modalità operativa 9)
- Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali (modalità operativa 10)
- Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità (modalità operativa 11)
- Trasmissione dei dati del FIR mediante interoperabilità (modalità operativa 12)
- Specifiche tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR (modalità operativa 17)
- Requisiti per l'interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori (modalità operativa 18)

# Modalità operative (d.d. 143/2023)

- 3) Procedure per la gestione del registro di carico e scarico e del FIR cartaceo
- Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico (modalità operativa 4)
  - Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali (modalità operativa 5)
  - Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo (modalità operativa 6)
  - Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo vita del formulario) – modalità operativa 7

# Modalità operative (d.d. 143/2023)

4) Procedure per l'accesso ai “*servizi di supporto*” per gli adempimenti previsti da RENTRI per le imprese non dotate di sistemi gestionali aziendali:

- Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità (modalità operativa 13)
- Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale (modalità operativa 14)
- Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico (modalità operativa 15)
- Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione (modalità operativa 16)

# I prossimi passi

Il sito del Rentri è già attivo ([www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it)) ma non sono ancora disponibili

- i servizi di supporto per le imprese non dotate di sistema gestionale
- le funzionalità per la produzione del format di registro e di FIR cartaceo
- le interfacce operative per i software gestionali aziendali.

Prossimamente si aprirà un fase di

- Test
- Formazione da parte dell'Albo Gestori Ambientali alle associazioni di categoria

# I prossimi passi

Dovranno essere definiti i sistemi di **geolocalizzazione dei mezzi** per il mantenimento del requisito di iscrizione alla categoria 5 secondo quanto previsto dall'articolo 16 del dm 59/2023